SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » **(1006)**
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 495, 497, 498
MELIS (*Sin. Ind.*), *relatore alla Commissione* 496, 497
MOLA (*PCI*) 497
ROSA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 496, 497
TONUTTI (*DC*) 497

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione ».

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » (1006)
(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 19 aprile il senatore Melis aveva illustrato il disegno di legge; dopodichè si era svolta la discussione, rinviata alla fine per permettere al Governo di chiarire alcuni punti ed esprimere il suo parere su un emendamento formale proposto dallo stesso relatore. Tale emendamento tendeva a sostituire, per maggiore chiarezza, nel primo capoverso dell'articolo 1, la parola « mancanza » con l'altra « assenza ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M E L I S , *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nella mia relazione. Come ricordava il Presidente, avevo presentato un emendamento al primo capoverso dell'articolo 1, là dove è stabilito che, in caso di urgenza, « il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza dei termini di cui al secondo comma, subordinatamente, però, alla mancanza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia... ». Ritengo infatti che sarebbe più chiaro il concetto se la parola « mancanza » venisse sostituita dall'altra « assenza », in riferimento ai crediti o diritti reali o di garanzia suddetti.

Vorrei quindi sentire in proposito il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Ringrazio il relatore e gli onorevoli intervenuti e ribadisco che il disegno di legge mira a modificare due articoli del codice della navigazione, al fine di snellire le procedure riguardanti la dismissione di bandiera per vendita di navi all'estero.

Le condizioni per la dismissione di bandiera e per la vendita sono note. La prima, fondamentale, riguarda l'alienazione, che non deve contrastare con gli interessi nazionali; la seconda è quella che l'uscita del bene-nave dall'ambito del nostro ordinamento non privi i creditori del venditore della garanzia rappresentata dal bene stesso. Attualmente vige una procedura pubblicitaria che fissa 60 giorni di tempo per eventuali ricorsi o opposizioni da parte del creditore, però i tempi lunghi da essa comportati si dimostrano contrari alla necessità di un'urgente definizione della vendita; necessità data dal fatto che le fluttuazioni del mercato e gli aspetti anche oggettivi del problema richiedono rapidità nelle operazioni di vendita. Oggi, poi, che nel mercato internazionale si riscontra un *surplus* per la nota crisi dei noli — dovuta, tra l'altro, proprio ad un eccesso di presenza di navi sul mercato stesso — a maggior ragione i tempi rapidi nella dismissione di bandiera si impongono.

Pertanto, per ovviare all'inconveniente rappresentato dal termine di 60 giorni, senza far venir meno le garanzie per la tutela dell'eventuale creditore, il provvedimento modifica gli articoli 156 e 160 del codice della navigazione prescrivendo altre modalità, come quella della fideiussione, che dà la possibilità al creditore medesimo di avere la massima sicurezza per quanto riguarda il rientro nel possesso dei beni.

Il disegno di legge si presenta dunque nei termini più semplici ed anche più interessanti ai fini delle procedure da snellire, per cui mi unisco al relatore nel raccomandarne la sollecita approvazione, con la modifica da lui proposta. Devo però comunicare che il Ministero dei trasporti ritiene opportuno suggerire due emendamenti aggiuntivi, tendenti ad estendere le modifiche recate dal testo in esame agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, per quanto concerne le navi, anche agli articoli 758 e 760 dello stesso codice, che disciplinano la perdita dei requisiti di nazionalità degli aeromobili e la loro cancellazione dai registri. La suddetta Amministrazione aveva infatti a suo tempo concertato il disegno di legge in esame assieme a quelle dei trasporti e della giustizia, ed oggi ritiene opportuno disciplinare insieme due settori che sono affini, aggiungendo al testo in discussione le seguenti norme:

Art. 2-*bis*.

All'articolo 758 del Codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza e all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accer-

tato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonchè dagli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma ».

Art. 2-*ter*.

Il terzo comma dell'articolo 760 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 ».

M E L I S , *relatore alla Commissione*. Mi sembra che, nella sostanza, data l'affinità della materia, gli emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo possano essere accettati, trattando di materia affine a quella disciplinata dal disegno di legge.

T O N U T T I . Accogliendo le modifiche proposte dal Governo, bisognerebbe modificare anche il titolo del disegno di legge, aggiungendovi la menzione degli articoli 758 e 760 del codice della navigazione. In tal modo modificheremmo l'oggetto del disegno di legge e sul piano procedurale ritengo che non dovrebbero esservi difficoltà.

Dal punto di vista sostanziale mi sembra sia lo stesso. Ciò che riguarda le navi riguarda gli aeromobili, per cui le aggiunte proposte sembrano accettabili. Bisognerebbe però approfondire le eventuali conseguenze anche sul piano formale.

M E L I S , *relatore alla Commissione*. Io, per la verità, avrei preferito essere informato preventivamente della presentazione degli emendamenti, per avere il modo di controllare le norme vigenti in materia e poter quindi valutare la portata degli emendamenti stessi.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei rispondere alle giuste considerazioni del relatore facendogli presente che io stesso sono venuto a conoscenza degli emendamenti solo all'ultimo momento.

M O L A . Vorrei osservare, come hanno già fatto i colleghi che mi hanno preceduto, che non siamo in grado di verificare gli articoli del codice della navigazione cui si riferiscono gli emendamenti presentati dal Governo.

Ad ogni modo, se si tratta solamente di estendere anche agli aeromobili le norme che stiamo per approvare, relative alla vendita e alla demolizione delle navi, ritengo che possiamo essere d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza dei termini di cui al secondo comma, subordinatamente, però, alla mancanza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli ar-

ticoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma ».

Il relatore ha presentato due emendamenti di carattere formale al primo capoverso, intesi, il primo, a sopprimere la parola « però » e, il secondo, a sostituire la parola « mancanza » con la parola « assenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria nonchè adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 ».

Il relatore ha presentato un emendamento di carattere formale, inteso a sostituire, al primo capoverso, la parola « nonchè » con le altre: « e siano state ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*, presentato dal Governo:

Art. 2-*bis*.

All'articolo 758 del Codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento ad estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonchè dagli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo predetto.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo 2-*ter*, presentato dal Governo:

Art. 2-*ter*.

Il terzo comma dell'articolo 760 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per

ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto articolo aggiuntivo.

È approvato.

In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI